C6-0011699-13/10/2026 A - Allegato Utente 2 (A02)

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 di data 11 settembre 2026, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo di interpretazione autentica del comma 1 art. 11 "Norma programmatica di prima applicazione" del Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali di data 12 gennaio 2026 - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 07 ottobre 2026, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente .....

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. .....

per la C.I.S.L. F.P. .....

per la U.I.L. F.P. del Trentino - Enti Locali e PA .....

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'interpretazione autentica del comma 1 art. 11 "*Norma programmatica di prima applicazione*" del Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali di data 12 gennaio 2026.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 ART. 11 "NORMA PROGRAMMATICA DI PRIMA APPLICAZIONE" DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 12 GENNAIO 2026.

Norma programmatica di prima applicazione
(co. 1 art. 11 NOP di data 12 gennaio 2026)

"1. In prima applicazione delle procedure di progressione orizzontale, il requisito minimo di permanenza nella posizione retributiva stabilito al comma 2 dell'art. 8 è fissato in anni tre per l'ammissione a tutte le posizioni retributive, con le precisazioni di cui ai commi 3 e 5 del medesimo art. 8."

Circa il contenuto del comma 1 dell'art. 11 "Norma programmatica di prima applicazione" del Nuovo Ordinamento Professionale del personale delle categorie del Comparto Autonomie locali di data 12 gennaio 2026, le parti firmatarie dell'accordo concordano di interpretare che la riduzione ad anni tre del requisito minimo di permanenza nella posizione retributiva di appartenenza - stabilito dalla norma in prima applicazione delle procedure di progressione orizzontale - si applica non solo per le procedure di progressione alle posizioni retributive richiamate al comma 2 art. 8 del NOP, ma anche per i passaggi dalla prima alla seconda posizione retributiva di cui al comma 1 dell'art. 10 del NOP.